

PRESTAZIONI WELFARE

ARTICOLO 4 ter CCRL Edili Artigiani 4 marzo 2022

Accordo Integrazione CCRL Edili PMI industriali Confapi ANIEM 3 dicembre 2021

Premessa

1. La C.E.R.T. in ottemperanza alle funzioni ad essa conferite in seguito a quanto convenuto in sede di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio del 2022 (art. 42) ed in particolare del contratto integrativo regionale del 4 marzo 2022 (art. 4 ter *bilateralità-prestazioni datoriali*) e per quanto previsto dal CCNL Edilizia PMI industriali CONFAPI ANIEM e accordo integrazione del 22/12/2023 al CCRL edili PMI industriali CONFAPI ANIEM del 3 dicembre 2021 individua, quali prestazioni di natura assistenziale, in favore dei titolari dell'impresa e dei legali rappresentanti di società nel settore dell'edilizia, un'indennità per coloro che, a causa di malattia o infortunio, verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano esercitato in maniera assoluta la propria attività lavorativa; un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di lenti correttive e a contatto e per tickets del Servizio sanitario Nazionale per visite specialistiche, esami e accertamenti diagnostici, accesso al pronto Soccorso. Le prestazioni di cui al presente regolamento sono sostenute come dalle previsioni dei CCRL e accordi integrativi sopra ricordati e da specifica aliquota nella misura dello 0,10% composta per il 50% dal contributo gestione premiale delle Imprese e per l'altro 50% **(nella misura dello 0,05% residuo)** del contributo CERT.

2. Le prestazioni indicate vengono altresì erogate in favore dei collaboratori familiari, dei soci dell'impresa e delle figure di cui al CCRL 2015 Edilizia Artigianato (titolo Lavoratori autonomi) qualora risulti versata la somma annua di euro 300.

3. Possono accedere ai benefici assistenziali i soggetti giuridici di cui sopra, che risultino iscritti alla Cassa da almeno 12 mesi e che siano in regola con il versamento dei relativi contributi

Le prestazioni vengono concesse per gli importi deliberati dall'ente e fino all'esaurimento delle somme stanziare, si ricorda che il fondo dedicato alle prestazioni di welfare come disciplinate nel presente regolamento hanno carattere di sperimentazione.

ASSISTENZA INDENNITARIA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Art. 1

Requisiti per accedere all'indennità

1. Tale indennità è concessa qualora, i soggetti giuridici indicati in premessa, a causa di malattia o infortunio tali da determinare una condizione di inabilità temporanea, non abbiano potuto esercitare l'attività lavorativa in modo assoluto per almeno 30 gg. e per un periodo massimo di 90 gg. nell'anno solare. (Franchigia 30 giorni)

2. La durata complessiva della malattia o dell'infortunio deve essere attestata con apposito certificato rilasciato dal medico curante e trasmesso all'ente ai sensi del successivo art. 4.

3. **Per lo stesso evento** è possibile presentare **una sola domanda** a copertura di un periodo di durata continuativa e quindi privo di interruzioni correlate alla temporanea ripresa dell'attività professionale.

Art. 2

Entità dell'indennità

5. L'indennizzo, non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari ad euro 60.

Art. 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per richiedere l'indennità di cui all'art. 1, gli iscritti, una volta terminata la condizione di inattività professionale, dovranno presentare domanda, a pena di inammissibilità della stessa, entro il decimo giorno successivo al termine dell'evento per il quale viene formulata la richiesta, esclusivamente in via telematica accedendo all'area dedicata.

2. La domanda deve essere corredata da certificazione medica di cui all'art. 2 comma 2, rilasciata, a conclusione dell'evento oggetto della richiesta, dal medico che ha accertato lo stato di inattività professionale. Tale certificazione dovrà contenere chiaramente l'esatta durata del periodo di malattia o infortunio nonché l'informazione riguardante la effettiva condizione di inabilità professionale verificatasi in conseguenza della patologia, la sopravvenuta guarigione clinica a seguito del periodo di interruzione forzata.

RIMBORSO TICKETS PER VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, DI CUI PRESTAZIONE ASSISTENZA INDENTARIA DI MALATTIA E INFORTUNIO

Art.1

1. E' previsto il rimborso dei tickets sanitari a carico dei soggetti di cui alla prestazione di assistenza indennitaria in caso di malattia o infortunio per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, per il massimale di euro 500 annui, con franchigia del 30%.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico, la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa deve essere riconducibile alla certificazione di malattia o infortunio di cui all'assistenza indennitaria in caso di malattia e infortunio.

LENTI CORRETTIVE E A CONTATTO

Art. 1

1. La C.E.R.T. rimborsa le spese per l'acquisto di lenti correttive di occhiali o a contatto utilizzate per la correzione di difetti visivi sia da vicino che da lontano senza limitazioni sulla patologia riscontrata dall'oculista o dall'optometrista per il massimale pari a 150 euro, con franchigia del 30%

2. Per l'attivazione è necessaria la certificazione del medico oculista dell'SSN/oculista privato attestante la variazione del visus o in alternativa la certificazione dell'optometrista il cui titolo si evinca dalla documentazione.

3. Il rimborso avviene su una singola fattura o scontrino parlante.

4. Tale contributo potrà essere ripetuto trascorsi tre anni dalla data della fattura o scontrino parlante già rimborsato qualora sia intervenuta una modifica del virus rispetto alla misurazione precedente, accertata dal medico oculista dell'SSN/oculista privato o in alternativa dall'optometrista il cui titolo si evinca dalla documentazione.